**COMUNE DI POLVERARA**

**(Provincia di Padova)**

**Area Contabile - Settore Tributi**

**I**

**RATA SALDO IMU 2020**

**Scadenza 16 dicembre 2020**

**Il Saldo IMU 2020 dovrà essere regolarmente corrisposto entro il 16 dicembre 2020**

**(fatte salve le fattispecie di seguito disciplinate dalla normativa emergenziale)**

***NORMATIVA EMERGENZIALE COVID 19 – AGEVOLAZIONI IMU 2020***

**ESENZIONE ACCONTO IMU 2020**

**DECRETO RILANCIO**

**L’art. 177, comma 1, del** [**D.L. 34 del 19 maggio 2020**](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/29/20A04100/sg) (legge di conversione 77/2020) in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria COVID 19, stabilisce che per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (introdotto in sede di conversione).

**ESENZIONE SALDO IMU 2020**

**DECRETO AGOSTO**

**L’art. 78, comma 1, del** [**D.L. 104 del 14 agosto 2020**](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg) (Legge di conversione 126/2020) stabilisce l'esenzione della seconda rata IMU per l'anno 2020 relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

**DECRETO RISTORI**

L'art. 9 del [D.L. 137 del 28 ottobre 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg) , ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del D.L. 104/2020, stabilisce l'esenzione della seconda rata IMU per l'anno 2020 per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui **all'allegato 1 del decreto** (al quale si rimanda), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

**DECRETO RISTORI bis**

L'art. 5 del [D.L. 149 del 9 novembre 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg), ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del Decreto Agosto e dell'art. 9 del Decreto Ristori, stabilisce l'esenzione della seconda rata IMU per l'anno 2020 per gli immobili e relative pertinenze ubicate nei Comuni ad alto rischio epidemiologico, in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui **all'allegato 2 del decreto** (al quale si rimanda), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

**I.M.U. 2020**

**INDICAZIONI GENERALI**

**La Legge di Bilancio 2020 ha abolito, a decorrere dal corrente anno, la TASI e l’IMU della IUC, prevedendo l’accorpamento in un unico tributo denominato “nuova IMU” (L. 160/2019 art. 1, commi da 738 a 783).**

Restano confermate:

- l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A/2 alla A/7);

- l’esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola;

- l’assimilazione all’abitazione principale (esclusione IMU) per gli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- la riduzione del 50% per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito a figli o genitori che le utilizzano come abitazione principale (nel rispetto delle prescrizioni di legge)

Non è stata confermata l’esenzione per l’unità immobiliare disabitata, di titolari di pensioni estere iscritti all’AIRE. Pertanto, dall’anno 2020, l’imposta andrà versata integralmente.

Per quanto riguarda i Fabbricati realizzati da imprese edili, destinati alla vendita e invenduti cd.”Beni Merce”, soggetti alla sola Tasi fino all’anno 2019, dal corrente anno sono soggetti a IMU con aliquota 1,5 per mille;

I Fabbricati rurali strumentali, soggetti alla sola Tasi fino all’anno 2019, dal corrente anno sono soggetti a IMU con aliquota 1 per mille;

L’IMPOSTA IMU RESTA DOVUTA PER LE SEGUENTI FATTISPECIE:

A. ALTRI FABBRICATI A QUALSIASI USO DESTINATI

1. AREE FABBRICABILI
2. TERRENI AGRICOLI NON CONDOTTI DIRETTAMENTE
3. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nei limiti di una per categoria C/6, C/7 e C/2), SOLO nel caso di fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
4. FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
5. FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA E INVENDUTI

**Scadenza Versamenti**

**Alla data odierna è confermata la scadenza di pagamento dell’imposta a saldo entro il 16 dicembre 2020.**

**Il Comune di Polverara, con delibera di C.C. n. 20 del 03-09-2020, ha approvato le aliquote vigenti per l’anno 2020. Il contribuente dovrà procedere al calcolo di quanto dovuto applicando le aliquote come riportate di seguito, effettuando l’eventuale conguaglio rispetto a quanto versato in sede di acconto:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aliquote anno 2020 Nuova IMU** |  |
| Altri fabbricati, aree fabbricabili e fabbricati categoria catastale D (esclusi D10) | **9,1‰** |
| Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 | **5,5‰** |
| Aliquota Terreni Agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali | **7,6‰** |
| Fabbricati Rurali a uso strumentale | **1‰** |
| Aliquota Immobili Merce | **1,5‰** |
| Detrazione Abitazione Principale | **€ 200** |

L’IMU va versata interamente al Comune, ad eccezione degli immobili classificati in cat. D. Per tali immobili, infatti, la quota pari allo 7,6‰ dell’imponibile è destinata allo Stato mentre la quota pari allo 1,5‰ dell’imponibile è destinata al Comune.

L’imposta non è dovuta qualora sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

**I contribuenti e gli intermediari sono pregati di prestare la massima attenzione nella compilazione e/o digitazione del Codice Comune corrispondente a G802.**

**A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 potrebbero essere introdotte dal legislatore ULTERIORI novità riguardanti la sospensione del pagamento per alcune categorie di immobili, pertanto i contribuenti sono invitati a consultare il sito istituzionale per aggiornamenti.**

**Il Comune di Polverara mette a disposizione dei contribuenti il servizio di CALCOLO IUC con il quale è possibile provvedere a determinare l’imposta dovuta per il versamento del saldo 2020** **https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=g802.**

**Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi, il Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il giovedi’ dalle 15.00 alle 17.00 solo tramite telefono al numero 0499774818 o via e-mail all’indirizzo** [**affari.generali@comune.polverara.pd.it**](mailto:affari.generali@comune.polverara.pd.it)

**Polverara, 01/12/2020**